

Gazzetta ufficiale

L 334

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

54° anno
16 dicembre 2011

Sommario

I Atti legislativi

DIRETTIVE

- ★ **Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ⁽¹⁾** 1

II Atti non legislativi

ACCORDI INTERNAZIONALI

2011/841/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 5 dicembre 2011, relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze** 6

Accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze 7

Prezzo: 3 EUR

(segue)

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

REGOLAMENTI

★ Regolamento di esecuzione (UE) n. 1313/2011 della Commissione, del 13 dicembre 2011, recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2535/2001 e (CE) n. 1187/2009 per quanto riguarda i codici NC per i prodotti lattiero-caseari	10
★ Regolamento (UE) n. 1314/2011 della Commissione, del 13 dicembre 2011, recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV per le navi battenti bandiera tedesca	12
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1315/2011 della Commissione, del 15 dicembre 2011, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli	14
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1316/2011 della Commissione, del 15 dicembre 2011, relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la seconda gara parziale nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011	16
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1317/2011 della Commissione, del 15 dicembre 2011, recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2011	18
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1318/2011 della Commissione, del 15 dicembre 2011, recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine	21
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1319/2011 della Commissione, del 15 dicembre 2011, che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95	25

DECISIONI

2011/842/UE:	
★ Decisione del Consiglio, del 13 dicembre 2011, sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nel Principato del Liechtenstein	27
2011/843/UE:	
★ Decisione di esecuzione della Commissione, del 13 dicembre 2011, relativa al contributo finanziario dell'Unione al programma nazionale del Regno di Spagna nel 2011 per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca [notificata con il numero C(2011) 9318]	29



I

(Atti legislativi)

DIRETTIVE

DIRETTIVA 2011/91/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

(codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ⁽¹⁾,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria ⁽²⁾,

considerando quanto segue:

(1) La direttiva 89/396/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1989, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare ⁽³⁾, ha subito diverse e sostanziali modificazioni ⁽⁴⁾. È opportuno, per ragioni di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di detta direttiva.

(2) Il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali.

(3) Gli scambi di derrate alimentari occupano un posto molto importante nel mercato interno.

⁽¹⁾ GU C 54 del 19.2.2011, pag. 34.

⁽²⁾ Posizione del Parlamento europeo dell'11 maggio 2011 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio dell'8 novembre 2011.

⁽³⁾ GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21.

⁽⁴⁾ Cfr. allegato I, parte A.

(4) L'indicazione della partita alla quale appartiene una derrata alimentare risponde alla preoccupazione di garantire una migliore informazione sull'identità dei prodotti. Essa costituisce pertanto una fonte di informazione utile, quando certe derrate sono oggetto di controversie o presentano un pericolo per la salute dei consumatori.

(5) La direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonché la relativa pubblicità ⁽⁵⁾, non prevede indicazioni relative all'identificazione delle partite.

(6) A livello internazionale, il riferimento alla partita di fabbricazione o di condizionamento delle derrate alimentari preconfezionate costituisce un obbligo generalizzato. L'Unione è tenuta a contribuire allo sviluppo del commercio internazionale.

(7) È pertanto opportuno prevedere le norme, di carattere generale e orizzontale, che devono presiedere alla gestione di un sistema comune di identificazione delle partite.

(8) L'efficacia di un tale sistema dipende dalla sua applicazione alle diverse fasi della commercializzazione. È tuttavia opportuno escludere taluni prodotti e operazioni, soprattutto quelle che hanno luogo all'inizio del circuito di commercializzazione dei prodotti agricoli.

(9) Conviene tener conto che il consumo immediato dopo l'acquisto di alcune derrate alimentari, come i gelati alimentari in porzioni individuali, rende inutile l'indicazione della partita direttamente sulla confezione individuale. Tuttavia, per questi prodotti l'indicazione della partita dovrebbe figurare obbligatoriamente sulle confezioni multiple.

⁽⁵⁾ GU L 109 del 6.5.2000, pag. 29.

- (10) La definizione di partita implica che varie unità di vendita della stessa derrata alimentare presentino caratteristiche praticamente identiche di produzione, fabbricazione o condizionamento. Questa definizione non dovrebbe pertanto applicarsi ai prodotti presentati alla rinfusa o ai prodotti che, per la loro specificità individuale o il loro carattere eterogeneo, non si possono considerare come un insieme omogeneo.
- (11) Data la diversità dei metodi di identificazione utilizzati, dovrebbe spettare all'operatore economico individuare la partita e apporvi la dicitura o la marca corrispondente.
- (12) Per soddisfare le esigenze di informazione per le quali è stata concepita, è opportuno che tale dicitura sia facile a distinguersi e possa venire chiaramente riconosciuta come tale.
- (13) Il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo, conformemente alla direttiva 2000/13/CE, possono fungere da indicazione che consente di identificare la partita, a condizione che siano segnalati in modo preciso.
- (14) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

1. La presente direttiva concerne l'indicazione che consente di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
2. Si intende per «partita», ai sensi della presente direttiva, un insieme di unità di vendita di una derrata alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze praticamente identiche.

Articolo 2

1. Una derrata alimentare può essere commercializzata solo se accompagnata da un'indicazione come previsto dall'articolo 1, paragrafo 1.
2. Il paragrafo 1 non si applica:
- a) ai prodotti agricoli che, all'uscita dall'azienda agricola, sono:
- i) venduti o consegnati a centri di deposito, di preparazione o di confezionamento;
 - ii) avviati verso organizzazioni di produttori; o
 - iii) raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione;
- b) quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari non sono preconfezionate, sono confezionate su richiesta dell'acquirente o sono preconfezionate ai fini della loro vendita immediata;

- c) alle confezioni o ai recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm²;
- d) alle porzioni individuali di gelato alimentare. L'indicazione che consente di identificare la partita figura sulle confezioni multiple.

Articolo 3

La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o confezionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all'interno dell'Unione.

Le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono determinate e apposte sotto la responsabilità di uno dei summenzionati operatori. Esse sono precedute dalla lettera «L», salvo nel caso in cui si distinguono chiaramente dalle altre indicazioni in etichetta.

Articolo 4

Quando le derrate alimentari sono preconfezionate, l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'occorrenza la lettera «L» figurano sull'imballaggio preconfezionato o su un'etichetta che a esso si accompagna.

Quando le derrate alimentari non sono preconfezionate, le indicazioni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, e all'occorrenza la lettera «L» figurano sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali.

Esse figurano in tutti i casi in modo da essere facilmente visibili, chiaramente leggibili e indelebili.

Articolo 5

Quando il termine minimo di conservazione o la data limite per il consumo figurano in etichetta, l'indicazione di cui all'articolo 1, paragrafo 1, può non accompagnare la derrata alimentare, purché la data indichi chiaramente e nell'ordine almeno il giorno e il mese.

Articolo 6

La presente direttiva si applica fatte salve le indicazioni previste dalle disposizioni specifiche dell'Unione.

La Commissione pubblica e aggiorna l'elenco delle disposizioni in questione.

Articolo 7

La direttiva 89/396/CEE, modificata dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all'allegato I, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 8

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 9

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il 13 dicembre 2011

Per il Parlamento europeo
Il presidente
J. BUZEK

Per il Consiglio
Il presidente
M. SZPUNAR

—

ALLEGATO I

PARTE A

Direttiva abrogata con elenco delle modificazioni successive

(di cui all'articolo 7)

Direttiva 89/396/CEE del Consiglio	(GU L 186 del 30.6.1989, pag. 21).
Direttiva 91/238/CEE del Consiglio	(GU L 107 del 27.4.1991, pag. 50).
Direttiva 92/11/CEE del Consiglio	(GU L 65 dell'11.3.1992, pag. 32).

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale

(di cui all'articolo 7)

Direttiva	Termine di recepimento
89/396/CEE	20 giugno 1990 (*)
91/238/CEE	—
92/11/CEE	—

(*) Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, della direttiva 89/396/CEE, come modificata dalla direttiva 92/11/CEE:
«Gli Stati membri modificano, se del caso, le loro disposizioni legislative, regolamentari o amministrative in modo da:
— permettere il commercio dei prodotti conformi alla presente direttiva entro il 20 giugno 1990,
— vietare il commercio dei prodotti non conformi alla presente direttiva a decorrere dal 1° luglio 1992. Tuttavia, i prodotti immessi sul mercato o etichettati prima di tale data e non conformi alla presente direttiva possono essere commercializzati fino ad esaurimento delle scorte.»

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 89/396/CEE	Presente direttiva
Articolo 1	Articolo 1
Articolo 2, paragrafi 1 e 2	Articolo 2, paragrafi 1 e 2
Articolo 2, paragrafo 3	—
Articoli da 3 a 6	Articoli da 3 a 6
Articolo 7	—
—	Articolo 7
—	Articolo 8
Articolo 8	Articolo 9
—	Allegato I
—	Allegato II

II

(Atti non legislativi)

ACCORDI INTERNAZIONALI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 dicembre 2011

relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze

(2011/841/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 168, paragrafo 5, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v),

vista la proposta della Commissione europea,

vista l'approvazione del Parlamento europeo,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze ⁽¹⁾, prevede all'articolo 21 che l'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze sia aperto alla partecipazione dei paesi terzi che condividono l'interesse dell'Unione e dei suoi Stati membri per i suoi obiettivi e realizzazioni.
- (2) L'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia a lavori dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (in prosieguo: «l'accordo») è stato firmato a nome dell'Unione il 6 dicembre 2011, con riserva della sua conclusione.
- (3) È opportuno approvare l'accordo,

Articolo 1

È approvato, a nome dell'Unione, l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (in prosieguo: «l'accordo»).

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio designa la persona o le persone abilitate a trasmettere, a nome dell'Unione, la nota diplomatica prevista all'articolo 10 dell'accordo ⁽²⁾.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il 5 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. DOWGIELEWICZ

⁽¹⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.

⁽²⁾ La data di entrata in vigore dell'accordo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* a cura del segretariato generale del Consiglio.

TRADUZIONE

ACCORDO**tra l'Unione europea e la Repubblica di Croazia sulla partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze**

L'UNIONE EUROPEA,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI CROAZIA (in prosieguo «l'Unione»),

dall'altra,

RAMMENTANDO che il Consiglio europeo di Salonicco del 2003 ha inteso rafforzare ulteriormente i rapporti privilegiati fra l'Unione europea e i Balcani occidentali, rifacendosi all'esperienza dell'allargamento;

VISTO il regolamento (CE) n. 1920/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativo all'istituzione di un Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (rifusione) ⁽¹⁾ (in prosieguo, rispettivamente: «il regolamento» e «l'Osservatorio»);

CONSIDERANDO che, in virtù dell'articolo 21 del regolamento, l'Osservatorio è aperto ai paesi terzi che condividono l'interesse dell'Unione e dei suoi Stati membri per gli obiettivi e le realizzazioni dell'Osservatorio;

CONSIDERANDO che la Repubblica di Croazia condivide gli obiettivi previsti per l'Osservatorio nel regolamento e poiché l'obiettivo ultimo della Repubblica di Croazia è diventare membro dell'Unione europea;

CONSIDERANDO che la Repubblica di Croazia accetta la descrizione delle funzioni dell'Osservatorio e il suo metodo di lavoro, nonché i settori prioritari indicati dal regolamento;

CONSIDERANDO che in Repubblica di Croazia esiste un'istituzione idonea a essere inserita nella rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox),

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

*Articolo 1***Partecipazione**

La Repubblica di Croazia partecipa a pieno titolo ai lavori dell'Osservatorio, secondo le modalità previste dal presente accordo.

*Articolo 2***Rete europea di informazione sulle droghe e le tossicodipendenze (Reitox)**

1. La Repubblica di Croazia è inserita in Reitox.
2. Entro 28 giorni dalla data di entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Croazia notifica all'Osservatorio gli elementi costitutivi della propria rete di informazione nazionale, compreso il suo osservatorio nazionale, e fornisce la denominazione di ogni altro centro specializzato che potrebbe dare un utile contributo ai lavori dell'Osservatorio.

*Articolo 3***Consiglio di amministrazione**

Il consiglio di amministrazione dell'Osservatorio invita un rappresentante della Repubblica di Croazia a partecipare alle sue riunioni. Il rappresentante partecipa a pieno titolo senza diritto di voto. Tuttavia, in casi eccezionali, il consiglio di amministrazione può convocare una riunione ristretta ai rappresentanti degli Stati membri e della Commissione europea su questioni che interessano specificamente l'Unione e i suoi Stati membri.

Il consiglio di amministrazione, in sedute comuni con i rappresentanti della Repubblica di Croazia, stabilisce le modalità della partecipazione della Repubblica di Croazia ai lavori dell'Osservatorio.

*Articolo 4***Bilancio**

La Repubblica di Croazia contribuisce finanziariamente alle attività dell'Osservatorio di cui all'articolo 1, in conformità delle disposizioni di cui all'allegato del presente accordo, che costituisce parte integrante dell'accordo.

⁽¹⁾ GU L 376 del 27.12.2006, pag. 1.

*Articolo 5***Protezione e riservatezza dei dati**

1. Qualora, in forza del presente accordo, l'Osservatorio inoltri informazioni alle autorità croate, in conformità della normativa dell'Unione e della normativa croata, tali informazioni possono essere utilizzate soltanto per lo scopo prescritto e alle condizioni stabilite dall'autorità che provvede all'invio. Tali informazioni non possono contenere dati personali.

2. I dati relativi alle droghe e alle tossicodipendenze forniti dall'Osservatorio alle autorità croate possono essere pubblicati nel rispetto delle norme dell'Unione e delle norme croate in materia di diffusione e riservatezza delle informazioni. I dati personali non possono essere pubblicati né essere resi accessibili al pubblico.

3. I centri specializzati designati in Repubblica di Croazia non sono obbligati a fornire informazioni classificate come riservate dalla legislazione croata.

4. In relazione ai dati fornitigli dalle autorità croate, l'Osservatorio sarà soggetto alle disposizioni di cui all'articolo 6 del regolamento.

*Articolo 6***Status giuridico**

L'Osservatorio gode in Repubblica di Croazia della stessa capacità riconosciuta alle persone giuridiche dal diritto croato.

*Articolo 7***Responsabilità**

La responsabilità dell'Osservatorio è disciplinata dalle norme previste all'articolo 19 del regolamento.

*Articolo 8***Privilegi**

Onde permettere all'Osservatorio e al suo personale di svolgere i loro compiti, la Repubblica di Croazia accorda i medesimi pri-

vilegi ed immunità previsti agli articoli da 1 a 4, 5 e 6, da 10 a 13, 15, 17 e 18, del protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

*Articolo 9***Statuto del personale**

Alle condizioni previste all'articolo 12, paragrafo 2, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti delle Comunità europee definito dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 ⁽¹⁾, i cittadini croati che godono dei loro diritti civili e politici possono essere assunti con contratto dal direttore dell'Osservatorio.

*Articolo 10***Entrata in vigore**

Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di ricezione dell'ultima delle due note diplomatiche comprovanti l'avvenuto rispetto da parte di ciascuna parte contraente degli obblighi giuridici riguardanti l'entrata in vigore dell'accordo.

*Articolo 11***Validità ed estinzione**

1. Il presente accordo è concluso per una durata illimitata. Esso si estingue alla data di adesione della Repubblica di Croazia all'Unione.

2. Ciascuna parte contraente può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte contraente. Il presente accordo cessa di essere in vigore sei mesi dopo la data di ricezione di tale notifica.

Fatto a Bruxelles, addì sei dicembre duemiladieci, in duplice esemplare in lingua inglese.

Per l'Unione europea

Per la Repubblica di Croazia

⁽¹⁾ GU L 56 del 4.3.1968, pag. 1.

ALLEGATO

CONTRIBUTO FINANZIARIO DELLA REPUBBLICA DI CROAZIA ALL'OSSERVATORIO EUROPEO DELLE DROGHE E DELLE TOSSICODIPENDENZE

1. Il contributo finanziario dovuto dalla Repubblica di Croazia al bilancio generale dell'Unione europea per la sua partecipazione all'Osservatorio aumenterà progressivamente durante un periodo di quattro anni, nel corso dei quali la Repubblica di Croazia estenderà gradualmente la propria partecipazione alle attività. I contributi finanziari richiesti sono pari a:

- durante il primo anno di partecipazione 100 000 EUR,
- durante il secondo anno di partecipazione 150 000 EUR,
- durante il terzo anno di partecipazione 210 000 EUR,
- durante il quarto anno di partecipazione 271 000 EUR.

A partire dal quinto anno di partecipazione, il contributo finanziario annuale dovuto dalla Repubblica di Croazia all'Osservatorio è pari al contributo del quarto anno di partecipazione indicizzato in base al tasso di incremento della sovvenzione dell'Unione all'Osservatorio.

La Repubblica di Croazia può in parte avvalersi dell'assistenza dell'Unione ai fini del pagamento del contributo all'Osservatorio, nei limiti di una contribuzione massima dell'Unione del 75 % per il primo anno di partecipazione, del 60 % per il secondo anno di partecipazione e del 50 % per gli anni successivi. Essendo soggetti a una procedura di programmazione distinta, i fondi dell'Unione richiesti saranno trasferiti alla Repubblica di Croazia mediante un protocollo di finanziamento separato.

Il saldo del contributo sarà a carico della Repubblica di Croazia.

2. Il contributo della Repubblica di Croazia sarà gestito conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽¹⁾ e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee ⁽²⁾. Le spese di viaggio e soggiorno sostenute da rappresentanti ed esperti della Repubblica di Croazia per partecipare alle attività dell'Osservatorio o a riunioni connesse con l'attuazione del programma di lavoro dell'Osservatorio sono rimborsate da quest'ultimo sulla stessa base e conformemente alle procedure attualmente in vigore per gli Stati membri dell'Unione.
3. Nel primo anno di calendario della sua partecipazione, la Repubblica di Croazia verserà un contributo calcolato in maniera proporzionale a partire dalla data di partecipazione fino alla fine dell'anno. Negli anni successivi il contributo sarà calcolato conformemente al presente accordo.

⁽¹⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

REGOLAMENTI

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1313/2011 DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2011

recante modifica dei regolamenti (CE) n. 2535/2001 e (CE) n. 1187/2009 per quanto riguarda i codici NC per i prodotti lattiero-caseari

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare gli articoli 144 e 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1006/2011 della Commissione, del 27 settembre 2011, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune ⁽²⁾, prevede una serie di modifiche per i codici NC riguardo ai prodotti lattiero-caseari del capitolo 4.
- (2) È necessario aggiornare l'allegato I, parte I.F, del regolamento (CE) n. 2535/2001 della Commissione, del 14 dicembre 2001, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di latte e prodotti lattiero-caseari e l'apertura di contingenti tariffari ⁽³⁾, nonché l'articolo 27 e l'allegato II del regolamento (CE) n. 1187/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, recante modalità particolari di applicazione del regola-

mento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio riguardo ai titoli di esportazione e alle restituzioni all'esportazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari ⁽⁴⁾.

- (3) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nel regolamento (CE) n. 2535/2001, allegato I, la parte I.F è sostituita dal testo riportato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1187/2009 è modificato come segue:

- (1) all'articolo 27, paragrafo 2, il codice 0402 21 19 9900 è sostituito dal codice 0402 21 18 9900;
- (2) nell'allegato II, gruppo n. 1, il codice 0401 30 è sostituito dai codici da 0401 40 e 0401 50.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 282 del 28.10.2011, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 341 del 22.12.2001, pag. 29.

⁽⁴⁾ GU L 318 del 4.12.2009, pag. 1.

ALLEGATO

«I. F

CONTINGENTE TARIFFARIO NELL'AMBITO DELL'ALLEGATO II DELL'ACCORDO SUL COMMERCIO DI PRODOTTI AGRICOLI CON LA SVIZZERA

Numero del contingente	Codice NC	Designazione delle merci	Dazio doganale	Contingente dal 1° luglio al 30 giugno (in tonnellate)
09.4155	ex 0401 40	— aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore al 6 % ma inferiore o uguale al 10%	esenzione	2 000»
	ex 0401 50	— aventi tenore, in peso, di materie grasse, superiore al 10%		
	0403 10	Yogurt		

REGOLAMENTO (UE) N. 1314/2011 DELLA COMMISSIONE**del 13 dicembre 2011****recante divieto di pesca del merluzzo bianco nelle acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1 e nelle acque groenlandesi delle zone V e XIV per le navi battenti bandiera tedesca**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, del 20 novembre 2009, che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 36, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 57/2011 del Consiglio, del 18 gennaio 2011, che stabilisce, per il 2011, le possibilità di pesca per alcuni stock ittici o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque dell'UE e, per le navi dell'UE, in determinate acque non UE ⁽²⁾, fissa i contingenti per il 2011.
- (2) In base alle informazioni pervenute alla Commissione, le catture dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate hanno determinato l'esaurimento del contingente assegnato per il 2011.
- (3) È quindi necessario vietare le attività di pesca di detto stock,

*Articolo 1***Esaurimento del contingente**

Il contingente di pesca assegnato per il 2011 allo Stato membro di cui all'allegato del presente regolamento per lo stock ivi indicato si ritiene esaurito a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato.

*Articolo 2***Divieti**

Le attività di pesca dello stock di cui all'allegato del presente regolamento da parte di navi battenti bandiera dello Stato membro ivi indicato o in esso immatricolate sono vietate a decorrere dalla data stabilita nello stesso allegato. In particolare è vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dalle navi suddette dopo tale data.

*Articolo 3***Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

Lowri EVANS

*Direttore generale degli Affari marittimi
e della pesca*

⁽¹⁾ GU L 343 del 22.12.2009, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 24 del 27.1.2011, pag. 1.

ALLEGATO

N.	84/T&Q
Stato membro	Germania
Stock	COD/N01514
Specie	Merluzzo bianco (<i>Gadus morhua</i>)
Zona	Acque groenlandesi delle zone NAFO 0 e 1; acque groenlandesi delle zone V e XIV
Data	26.11.2011

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1315/2011 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2011****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati ⁽²⁾, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali

dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	64,0
	MA	67,8
	TN	85,7
	TR	96,0
	ZZ	78,4
0707 00 05	TR	111,3
	ZZ	111,3
0709 90 70	MA	39,9
	TR	132,6
	ZZ	86,3
0805 10 20	AR	27,1
	BR	41,5
	CL	30,5
	MA	56,3
	TR	53,2
	ZA	59,4
	ZZ	44,7
0805 20 10	MA	69,8
	TR	79,7
	ZZ	74,8
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	IL	76,7
	TR	85,2
	ZZ	81,0
0805 50 10	AR	52,9
	TR	49,5
	ZZ	51,2
0808 10 80	CA	109,9
	CL	90,0
	US	121,4
	ZA	80,2
	ZZ	100,4
0808 20 50	CN	57,1
	ZZ	57,1

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1316/2011 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2011****relativo ai dazi doganali minimi da stabilirsi per la seconda gara parziale nell'ambito della procedura di gara indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 187 in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011 della Commissione ⁽²⁾ ha indetto una gara permanente per la campagna 2011/12 relativa alle importazioni di zucchero di cui al codice NC 1701 a dazio doganale ridotto.
- (2) Conformemente all'articolo 6 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, la Commissione deve decidere, alla luce delle offerte ricevute nell'ambito di una gara parziale, se fissare un dazio doganale minimo per codice NC a otto cifre.
- (3) In base alle offerte ricevute nell'ambito della seconda gara parziale, occorre fissare un dazio doganale minimo per alcuni dei codici a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701, ma non per i restanti codici a otto cifre.

(4) Per lanciare un segnale tempestivo al mercato e garantire una gestione efficace della misura, è necessario che il presente regolamento entri in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(5) Il comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per la seconda gara parziale prevista nell'ambito della procedura di gara permanente indetta dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2011, il cui termine di presentazione delle offerte è scaduto il 14 dicembre 2011, per ogni codice a otto cifre dello zucchero di cui al codice NC 1701 è fissato, o non è fissato, un dazio doganale minimo, come indicato nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 318 del 1.12.2011, pag. 4.

ALLEGATO

Dazi doganali minimi

(EUR/t)

Codice NC a otto cifre	Dazio doganale minimo
1	2
1701 11 10	263,50
1701 11 90	—
1701 12 10	X
1701 12 90	X
1701 91 00	X
1701 99 10	—
1701 99 90	X

(—) non è fissato alcun dazio doganale minimo (tutte le offerte sono rifiutate).

(X) nessuna offerta.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1317/2011 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2011****recante fissazione dei dazi all'importazione nel settore dei cereali applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2011**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,visto il regolamento (UE) n. 642/2010 della Commissione, del 20 luglio 2010, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio in ordine ai dazi all'importazione nel settore dei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) A norma dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [frumento (grano) tenero di alta qualità], 1002, ex 1005, escluso l'ibrido da seme, ed ex 1007, escluso l'ibrido destinato alla semina, è pari al prezzo d'intervento applicabile a tali prodotti all'atto dell'importazione e maggiorato del 55 %, deduzione fatta del prezzo cif all'importazione applicabile alla spedizione in causa. Tale dazio, tuttavia, non può essere superiore all'aliquota dei dazi della tariffa doganale comune.

(2) A norma dell'articolo 136, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1234/2007, ai fini del calcolo del dazio all'importazione di cui al paragrafo 1 del medesimo articolo, per i prodotti in questione sono fissati regolarmente prezzi rappresentativi all'importazione cif.

(3) A norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010, il prezzo da prendere in considerazione per calcolare il dazio all'importazione per i prodotti dei codici NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (frumento tenero di alta qualità), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 e 1007 00 90 è il prezzo rappresentativo cif all'importazione giornaliero, determinato in base al metodo previsto all'articolo 5 del medesimo regolamento.

(4) Occorre fissare i dazi all'importazione per il periodo a decorrere dal 16 dicembre 2011, applicabili fino all'entrata in vigore di una nuova fissazione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A decorrere dal 16 dicembre 2011, i dazi all'importazione nel settore dei cereali, di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, sono quelli fissati nell'allegato I del presente regolamento sulla base degli elementi riportati nell'allegato II.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 187 del 21.7.2010, pag. 5.

ALLEGATO I

Dazi all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007 applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2011

Codice NC	Designazione delle merci	Dazi all'importazione ⁽¹⁾ (EUR/t)
1001 10 00	FRUMENTO (grano) duro di alta qualità	0,00
	di media qualità	0,00
	di bassa qualità	0,00
1001 90 91	FRUMENTO (grano) tenero da seme	0,00
ex 1001 90 99	FRUMENTO (grano) tenero di alta qualità, diverso da quello da seme	0,00
1002 00 00	SEGALA	0,00
1005 10 90	GRANTURCO da seme, diverso dal granturco ibrido	0,00
1005 90 00	GRANTURCO, diverso dal granturco da seme ⁽²⁾	0,00
1007 00 90	SORGO da granella, diverso dal sorgo ibrido destinato alla semina	0,00

⁽¹⁾ Per le merci che arrivano nell'Unione attraverso l'Oceano Atlantico o il Canale di Suez [a norma dell'articolo 2, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 642/2010], l'importatore può beneficiare di una riduzione dei dazi pari a:

- 3 EUR/t se il porto di sbarco si trova nel Mar Mediterraneo oppure nel Mar Nero,
- 2 EUR/t se il porto di sbarco si trova in Danimarca, in Estonia, in Irlanda, in Lettonia, in Lituania, in Polonia, in Finlandia, in Svezia, nel Regno Unito oppure sulla costa atlantica della penisola iberica.

⁽²⁾ L'importatore può beneficiare di una riduzione forfettaria di 24 EUR/t se sono soddisfatte le condizioni fissate all'articolo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010.

ALLEGATO II

Elementi per il calcolo dei dazi fissati nell'allegato I

1.12.2011-14.12.2011

1) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

(EUR/t)

	Frumento tenero ⁽¹⁾	Granturco	Frumento duro di alta qualità	Frumento duro di media qualità ⁽²⁾	Frumento duro di bassa qualità ⁽³⁾
Borsa	Minnéapolis	Chicago	—	—	—
Quotazione	242,03	175,28	—	—	—
Prezzo FOB USA	—	—	318,86	308,86	288,86
Premio sul Golfo	—	15,77	—	—	—
Premio sui Grandi laghi	39,73	—	—	—	—

⁽¹⁾ Premio positivo a 14 EUR/t incluso [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].⁽²⁾ Premio negativo a 10 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].⁽³⁾ Premio negativo a 30 EUR/t [articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 642/2010].

2) Medie nel periodo di riferimento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 642/2010:

Spese di nolo: Golfo del Messico-Rotterdam: 19,41 EUR/t

Spese di nolo: Grandi laghi-Rotterdam: 50,59 EUR/t

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1318/2011 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2011****recante fissazione delle restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 164, paragrafo 2, e l'articolo 170, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi dell'articolo 162, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la differenza tra i prezzi dei prodotti elencati nell'allegato I, parte XV, di detto regolamento praticati sul mercato mondiale e i prezzi degli stessi prodotti nell'Unione europea può essere coperta da una restituzione all'esportazione.
- (2) Vista la situazione attualmente esistente sul mercato delle carni bovine, occorre fissare restituzioni all'esportazione nel rispetto delle norme e dei criteri previsti dagli articoli 162, 163, 164, 167, 168 e 169 del regolamento (CE) n. 1234/2007.
- (3) Ai sensi dell'articolo 164, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1234/2007, le restituzioni possono essere differenziate secondo le destinazioni, in particolare quando ciò sia reso necessario dalla situazione del mercato mondiale o dalle particolari esigenze di taluni mercati, o dagli obblighi che scaturiscono dagli accordi conclusi a norma dell'articolo 300 del trattato.
- (4) È opportuno limitare la concessione della restituzione ai prodotti che possono circolare liberamente all'interno dell'Unione e che recano il bollo sanitario previsto dall'articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽²⁾. Tali prodotti devono inoltre soddisfare i requisiti del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽³⁾ e del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁴⁾.

- (5) A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione, del 21 novembre 2007, che stabilisce le condizioni per la concessione di restituzioni particolari all'esportazione per talune carni bovine disossate ⁽⁵⁾, se la quantità di carni disossate destinata all'esportazione è inferiore al 95 % ma pari o superiore all'85 % della quantità complessiva, espressa in peso, dei pezzi ricavati dal disossamento, l'aliquota della restituzione particolare viene ridotta.
- (6) Le restituzioni attualmente applicabili sono state fissate dal regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2011 della Commissione ⁽⁶⁾. Poiché è necessario fissare nuove restituzioni, detto regolamento deve essere abrogato.
- (7) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Le restituzioni all'esportazione di cui all'articolo 164 del regolamento (CE) n. 1234/2007 sono concesse per i prodotti e per gli importi indicati nell'allegato del presente regolamento, alla condizione di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

2. I prodotti che possono beneficiare di una restituzione ai sensi del paragrafo 1 devono soddisfare i pertinenti requisiti prescritti dai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004, in particolare per quanto riguarda la preparazione in uno stabilimento riconosciuto e la conformità ai requisiti in materia di bollo sanitario indicati nell'allegato I, sezione I, capo III, del regolamento (CE) n. 854/2004.

Articolo 2

Nel caso previsto all'articolo 7, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (CE) n. 1359/2007, l'aliquota della restituzione per i prodotti del codice NC 0201 30 00 9100 è ridotta di 3,5 EUR/100 kg.

Articolo 3

Il regolamento di esecuzione (UE) n. 945/2011 è abrogato.

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55.

⁽³⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206.

⁽⁵⁾ GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21.

⁽⁶⁾ GU L 246 del 23.9.2011, pag. 20.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il 16 dicembre 2011.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*
José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*

ALLEGATO

Restituzioni all'esportazione nel settore delle carni bovine applicabili a decorrere dal 16 dicembre 2011

Codice dei prodotti	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
0102 10 10 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	12,9
0102 10 30 9140	B00	EUR/100 kg peso vivo	12,9
0201 10 00 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	18,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,8
0201 10 00 9130 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	24,4
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,4
0201 20 20 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	24,4
	B03	EUR/100 kg peso netto	14,4
0201 20 30 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	18,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,8
0201 20 50 9110 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	30,5
	B03	EUR/100 kg peso netto	17,9
0201 20 50 9130 ⁽¹⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	18,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	10,8
0201 30 00 9050	US ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	3,3
	CA ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	3,3
0201 30 00 9060 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	11,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	3,8
0201 30 00 9100 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	B04	EUR/100 kg peso netto	42,4
	B03	EUR/100 kg peso netto	24,9
	EG	EUR/100 kg peso netto	51,7
0201 30 00 9120 ⁽²⁾ ⁽⁶⁾	B04	EUR/100 kg peso netto	25,4
	B03	EUR/100 kg peso netto	15,0
	EG	EUR/100 kg peso netto	31,0
0202 10 00 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	8,1
	B03	EUR/100 kg peso netto	2,7
0202 20 30 9000	B02	EUR/100 kg peso netto	8,1
	B03	EUR/100 kg peso netto	2,7
0202 20 50 9900	B02	EUR/100 kg peso netto	8,1
	B03	EUR/100 kg peso netto	2,7
0202 20 90 9100	B02	EUR/100 kg peso netto	8,1
	B03	EUR/100 kg peso netto	2,7
0202 30 90 9100	US ⁽³⁾	EUR/100 kg peso netto	3,3
	CA ⁽⁴⁾	EUR/100 kg peso netto	3,3

Codice dei prodotti	Destinazione	Unità di misura	Importo delle restituzioni
0202 30 90 9200 ⁽⁶⁾	B02	EUR/100 kg peso netto	11,3
	B03	EUR/100 kg peso netto	3,8
1602 50 31 9125 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	11,6
1602 50 31 9325 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	10,3
1602 50 95 9125 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	11,6
1602 50 95 9325 ⁽⁵⁾	B00	EUR/100 kg peso netto	10,3

NB: I codici dei prodotti e i codici delle destinazioni serie «A» sono definiti nel regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione (GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1).

I codici delle destinazioni sono definiti nel regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19).

Le altre destinazioni sono definite nel modo seguente:

B00: tutte le destinazioni (paesi terzi, altri territori, approvvigionamento e destinazioni assimilate ad una esportazione fuori della Unione).

B02: B04 e destinazione EG.

B03: Albania, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia, Kosovo (*), Montenegro, ex Repubblica iugoslava di Macedonia, provviste e dotazioni di bordo [destinazioni di cui agli articoli 33 e 42 e, ove del caso, all'articolo 41 del regolamento (CE) n. 612/2009 della Commissione (GU L 186 del 17.7.2009, pag. 1)].

B04: Turchia, Ucraina, Bielorussia, Moldova, Russia, Georgia, Armenia, Azerbaigian, Kazakistan, Turkmenistan, Uzbekistan, Tagikistan, Kirghizistan, Marocco, Algeria, Tunisia, Libia, Libano, Siria, Iraq, Iran, Israele, Cisgiordania/Striscia di Gaza, Giordania, Arabia Saudita, Kuwait, Bahrein, Qatar, Emirati arabi uniti, Oman, Yemen, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar (Birmania), Thailandia, Vietnam, Indonesia, Filippine, Cina, Corea del Nord, Hong Kong, Sudan, Mauritania, Mali, Burkina Faso, Niger, Ciad, Capo Verde, Senegal, Gambia, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Costa d'Avorio, Ghana, Togo, Benin, Nigeria, Camerun, Repubblica centrafricana, Guinea equatoriale, São Tomé e Príncipe, Gabon, Congo, Congo (Repubblica democratica), Ruanda, Burundi, Sant'Elena e dipendenze, Angola, Etiopia, Eritrea, Gibuti, Somalia, Uganda, Tanzania, Seicelle e dipendenze, Territorio britannico dell'Oceano Indiano, Mozambico, Maurizio, Comore, Mayotte, Zambia, Malawi, Sud Africa, Lesotho.

(*) Quale è definito nella risoluzione 1244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(1) L'ammissione in questa sottovoce è subordinata alla presentazione dell'attestato riportato nell'allegato del regolamento (CE) n. 433/2007 della Commissione (GU L 104 del 21.4.2007, pag. 3).

(2) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1359/2007 della Commissione (GU L 304 del 22.11.2007, pag. 21), e, per quanto pertinente, dal regolamento (CE) n. 1741/2006 della Commissione (GU L 329 del 25.11.2006, pag. 7).

(3) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1643/2006 della Commissione (GU L 308 del 8.11.2006, pag. 7).

(4) Ai sensi del regolamento (CE) n. 1041/2008 della Commissione (GU L 281 del 24.10.2008, pag. 3).

(5) La concessione della restituzione è subordinata al rispetto delle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1731/2006 della Commissione (GU L 325 del 24.11.2006, pag. 12).

(6) Il tenore di carne bovina magra, escluso il grasso, è determinato in base alla procedura d'analisi indicata nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2429/86 della Commissione (GU L 210 dell'1.8.1986, pag. 39).

Il termine «tenore medio» si riferisce al quantitativo del campione, quale definito all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 765/2002 della Commissione (GU L 117 del 4.5.2002, pag. 6). Il campione viene prelevato sulla parte del lotto interessato che presenta i rischi maggiori.

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1319/2011 DELLA COMMISSIONE**del 15 dicembre 2011****che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 143,visto il regolamento (CE) n. 614/2009 del Consiglio, del 7 luglio 2009, che instaura un regime comune di scambi per l'ovoalbumina e la lattoalbumina ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1484/95 della Commissione ⁽³⁾ ha stabilito le modalità d'applicazione del regime relativo all'applicazione dei dazi addizionali all'importazione e ha fissato prezzi rappresentativi nei settori delle uova e del pollame, nonché per l'ovoalbumina.
- (2) Il controllo regolare dei dati sui quali è basata la determinazione dei prezzi rappresentativi per i prodotti dei

settori delle uova e del pollame nonché per l'ovoalbumina evidenzia la necessità di modificare i prezzi rappresentativi per le importazioni di alcuni prodotti, tenendo conto delle variazioni dei prezzi secondo l'origine. Occorre quindi pubblicare i prezzi rappresentativi.

- (3) È necessario applicare tale modifica al più presto, vista la situazione del mercato.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato I del regolamento (CE) n. 1484/95 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 2011

*Per la Commissione,
a nome del presidente*José Manuel SILVA RODRÍGUEZ
*Direttore generale dell'Agricoltura e
dello sviluppo rurale*⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 181 del 14.7.2009, pag. 8.⁽³⁾ GU L 145 del 29.6.1995, pag. 47.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione del 15 dicembre 2011 che stabilisce i prezzi rappresentativi nel settore della carne di pollame e delle uova nonché per l'ovoalbumina e che modifica il regolamento (CE) n. 1484/95

«ALLEGATO I

Codice NC	Designazione delle merci	Prezzo rappresentativo (EUR/100 kg)	Cauzione di cui all'articolo 3, paragrafo 3 (EUR/100 kg)	Origine ⁽¹⁾
0207 12 10	Carcasse di polli presentazione 70 %, congelate	109,5	0	AR
		128,7	0	BR
0207 12 90	Carcasse di polli presentazione 65 %, congelate	125,3	0	AR
		143,2	0	BR
0207 14 10	Pezzi disossati di galli o di galline, congelati	272,5	8	AR
		227,0	22	BR
		321,6	0	CL
0207 14 50	Petti di pollo, congelati	222,0	0	BR
0207 14 60	Cosce di pollo, congelate	249,8	0	BR
0207 25 10	Carcasse di tacchini presentazione 80 %, congelate	223,5	0	BR
0207 27 10	Pezzi disossati di tacchini, congelati	355,4	0	BR
		407,5	0	CL
0408 11 80	Tuorli	303,9	2	AR
0408 91 80	Uova sgusciate essiccate	313,9	0	AR
1602 32 11	Preparazioni non cotte di galli e di galline	296,2	0	BR
		373,4	0	CL
3502 11 90	Ovoalbumina essiccata	498,7	0	AR

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice "ZZ" sta per "altre origini".»

DECISIONI

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 dicembre 2011

sulla piena applicazione delle disposizioni dell'acquis di Schengen nel Principato del Liechtenstein

(2011/842/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) L'articolo 10, paragrafo 1, di detto protocollo prevede che le disposizioni dell'acquis di Schengen siano applicate dal Principato del Liechtenstein in virtù di una decisione, adottata dal Consiglio a tal fine, dopo che il Consiglio si sia convinto che il Liechtenstein riunisce i presupposti per l'attuazione di tale acquis.

(2) Il Consiglio, dopo aver verificato il rispetto dei requisiti per l'applicazione della parte relativa alla protezione dei dati dell'acquis di Schengen in questione da parte del Principato del Liechtenstein, ha reso applicabili a quest'ultimo, con la decisione 2011/352/UE ⁽²⁾, le disposizioni dell'acquis di Schengen relative al Sistema d'informazione Schengen a decorrere dal 9 giugno 2011.

(3) Il Consiglio ha verificato, secondo le procedure di valutazione Schengen applicabili definite nella decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 riguardante l'istituzione della commissione permanente della convenzione di Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 definitivo] ⁽³⁾, il rispetto dei necessari requisiti per l'applicazione dell'acquis di Schengen in tutti i settori di tale acquis nel Principato del Liechtenstein.

(4) Il 13 dicembre 2011 il Consiglio ha concluso che il Principato del Liechtenstein soddisfaceva i requisiti in ciascuno dei settori menzionati.

(5) È possibile fissare la data per l'applicazione della totalità dell'acquis di Schengen da parte del Principato del Liechtenstein, vale a dire la data a partire dalla quale i controlli sulle persone alle frontiere interne con il Principato del Liechtenstein dovrebbero essere soppressi.

(6) A partire da tale data si dovrebbero sopprimere tutte le restrizioni all'uso del Sistema d'informazione Schengen di cui alla decisione 2011/352/UE.

(7) Conformemente all'articolo 15 dell'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera ⁽⁴⁾ e all'articolo 8 del protocollo tra la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera relativo ai criteri e ai meccanismi che permettono di determinare lo Stato competente per l'esame di una domanda di asilo introdotta in uno degli Stati membri o in Svizzera ⁽⁵⁾, quest'ultimo accordo è applicato a decorrere dal 7 marzo 2011.

(8) L'accordo tra il Principato del Liechtenstein e il Regno di Danimarca relativo all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen sulla base delle disposizioni del titolo V del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, firmato a Bruxelles il 18 marzo 2011, stabilisce che esso entrerà in vigore alla stessa data di entrata in vigore per il Principato del Liechtenstein delle disposizioni di cui all'articolo 2 del protocollo.

⁽¹⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 84.

⁽³⁾ GU L 239 del 22.9.2000, pag. 138.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 5.

⁽⁵⁾ GU L 160 del 18.6.2011, pag. 39.

- (9) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, secondo comma, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾, e in conseguenza dell'applicazione parziale dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord prevista dalla decisione 2004/926/CE del Consiglio, del 22 dicembre 2004, relativa all'attuazione di parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ⁽²⁾, in particolare l'articolo 1, primo comma, solo una parte delle disposizioni dell'acquis di Schengen applicabili al Principato del Liechtenstein nelle sue relazioni con gli Stati membri che applicano integralmente l'acquis di Schengen deve essere applicata nelle relazioni del Principato del Liechtenstein con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.
- (10) A norma dell'articolo 15, paragrafo 1, terzo comma, dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e in conseguenza dell'applicazione parziale dell'acquis di Schengen da parte della Repubblica di Cipro, sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003, e della Repubblica di Bulgaria e della Romania, sulla base dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005, solo la parte dell'acquis di Schengen applicabile in tali Stati membri dovrebbe essere applicabile anche al Principato del Liechtenstein nelle sue relazioni con tali Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Tutte le disposizioni di cui agli allegati A e B dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera, riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen e tutte le disposizioni elencate nell'allegato del protocollo di detto accordo e ogni atto che costituisce un ulteriore sviluppo di una o più di tali disposizioni si applicano al Principato del Liechtenstein a decorrere dal 19 dicembre 2011 nelle sue relazioni con il Regno del Belgio, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca,

la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, l'Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia.

Tutte le restrizioni all'uso del Sistema d'informazione Schengen di cui al primo comma da parte degli Stati membri interessati sono soppresse a decorrere dalla stessa data.

2. Le disposizioni dell'acquis di Schengen attuate da parte del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla base dell'articolo 1 della decisione 2004/926/CE e ogni atto che costituisce un ulteriore sviluppo di una o più di tali disposizioni si applicano al Principato del Liechtenstein nelle sue relazioni con il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord a decorrere dal 19 dicembre 2011.

3. Le disposizioni dell'acquis di Schengen applicabili alla Repubblica di Cipro sulla base dell'articolo 3, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2003 e alla Repubblica di Bulgaria e alla Romania sulla base dell'articolo 4, paragrafo 1, dell'atto di adesione del 2005, e ogni atto che costituisce un ulteriore sviluppo di tali disposizioni si applicano al Principato del Liechtenstein nelle sue relazioni con la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Bulgaria e la Romania a decorrere dal 19 dicembre 2011.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per il Consiglio

Il presidente

M. CICHOCKI

⁽¹⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 52.

⁽²⁾ GU L 395 del 31.12.2004, pag. 70.

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 13 dicembre 2011

relativa al contributo finanziario dell'Unione al programma nazionale del Regno di Spagna nel 2011 per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca

[notificata con il numero C(2011) 9318]

(Il testo in lingua spagnola è il solo facente fede)

(2011/843/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio, del 22 maggio 2006, che istituisce un'azione finanziaria della Comunità per l'attuazione della politica comune della pesca e in materia di diritto del mare⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 861/2006 stabilisce le condizioni alle quali gli Stati membri possono ricevere un contributo dall'Unione europea per le spese sostenute nell'ambito dei loro programmi nazionali di raccolta e di gestione di dati.
- (2) I programmi devono essere elaborati in conformità del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio, del 25 febbraio 2008, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca e un sostegno alla consulenza scientifica relativa alla politica comune della pesca⁽²⁾ e del regolamento (CE) n. 665/2008 della Commissione, del 14 luglio 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 199/2008 del Consiglio⁽³⁾.
- (3) Il Regno di Spagna ha presentato il programma nazionale per il periodo 2011-2013 come stabilito dall'articolo 4, paragrafi 4 e 5, del regolamento (CE) n. 199/2008. Detto programma è stato approvato nel 2011 in conformità dell'articolo 6, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 199/2008.

(4) Tale Stato membro ha presentato le previsioni annuali di bilancio relative al periodo 2011-2013 in conformità dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1078/2008 della Commissione, del 3 novembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 861/2006 del Consiglio per quanto riguarda le spese sostenute dagli Stati membri per la raccolta e la gestione dei dati di base

relativi alla pesca⁽⁴⁾. La Commissione ha valutato le previsioni annuali di bilancio degli Stati membri in conformità dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008, tenendo conto del programma nazionale approvato.

- (5) A norma dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1078/2008, la Commissione deve approvare le previsioni annuali di bilancio e decidere in merito al contributo finanziario annuale dell'Unione a ciascun programma nazionale conformemente alla procedura di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 861/2006, nonché sulla base dei risultati della valutazione delle previsioni annuali di bilancio di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1078/2008.
- (6) Secondo il disposto dell'articolo 24, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (CE) n. 861/2006, il tasso del contributo finanziario deve essere stabilito mediante decisione della Commissione. L'articolo 16 del medesimo regolamento dispone che per l'azione finanziaria dell'Unione nell'ambito della raccolta di dati di base il tasso di cofinanziamento non può superare il 50 % delle spese sostenute dallo Stato membro per l'esecuzione del programma di raccolta, gestione e uso di dati nel settore della pesca.
- (7) La presente decisione costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'articolo 75, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee⁽⁵⁾.
- (8) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell'acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo massimo globale del contributo finanziario dell'Unione concesso al Regno di Spagna per la raccolta, la gestione e l'uso di dati nel settore della pesca per il 2011 e il tasso di detto contributo sono fissati nell'allegato.

⁽¹⁾ GU L 160 del 14.6.2006, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 60 del 5.3.2008, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 186 del 15.7.2008, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 295 del 4.11.2008, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

Article 2

Il Regno di Spagna è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 13 dicembre 2011

Per la Commissione
Maria DAMANAKI
Membro della Commissione

ALLEGATO

PROGRAMMA NAZIONALE 2011-2013
SPESE AMMISSIBILI E CONTRIBUTO UNIONALE MASSIMO PER IL 2011

(in EUR)

Stato membro	Spese ammissibili	Partecipazione massima UE (tasso del 50 %)
REGNO DI SPAGNA	16 043 361,16	8 021 680,58
TOTALE	16 043 361,16	8 021 680,58

DECISIONE DI ESECUZIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 dicembre 2011

che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità

[notificata con il numero C(2011) 9169]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2011/844/UE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 4,

visto il regolamento (CE) n. 998/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo alle condizioni di polizia sanitaria applicabili ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia e che modifica la direttiva 92/65/CEE del Consiglio ⁽³⁾, in particolare l'articolo 18,

vista la direttiva 2005/94/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2005, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva 92/40/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 63, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE ⁽⁵⁾, stabilisce alcune misure di protezione da applicare nel caso di un focolaio di tale malattia, compresa l'istituzione di aree A e B non appena sospettata o confermata la presenza di un focolaio. Queste aree sono elencate nell'allegato della decisione 2006/415/CE. Tale decisione si applica fino al 31 dicembre 2011.

(2) Nell'Unione focolai di influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 sono apparsi per l'ultima volta nel pollame in Romania nel marzo 2010 e il virus è stato individuato in un volatile selvatico in Bulgaria nell'aprile

2010. Secondo le informazioni disponibili, nell'Unione non vi sono attualmente focolai di tale malattia. È pertanto opportuno sopprimere la Romania dall'elenco figurante nell'allegato della decisione 2006/415/CE.

- (3) Le misure stabilite nella decisione 2006/415/CE si sono dimostrate molto efficaci e la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* delle zone sottoposte a restrizioni dall'autorità competente ha aumentato la trasparenza e la fiducia nelle misure adottate degli Stati membri e dei paesi terzi non colpiti.
- (4) Inoltre, l'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 è ancora presente in alcuni paesi terzi e continua quindi a rappresentare un rischio per gli animali e la salute umana nell'Unione. È pertanto necessario prorogare il periodo di applicazione della decisione 2006/415/CE.
- (5) Nel settembre 2011 è iniziata una valutazione esterna della rete per gli interventi di emergenza dell'Unione. Questa valutazione intende esaminare l'efficienza della rete e sarà completata entro agosto 2012. I suoi risultati saranno presi in considerazione in un possibile riesame delle misure stabilite dalla decisione 2006/415/CE.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/415/CE.
- (7) I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La decisione 2006/415/CE è così modificata:

- all'articolo 12 la data «31 dicembre 2011» è sostituita dalla data «31 dicembre 2013»;
- nell'allegato la voce relativa alla Romania è soppressa.

⁽¹⁾ GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

⁽²⁾ GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29.

⁽³⁾ GU L 146 del 13.6.2003, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 10 del 14.1.2006, pag. 16.

⁽⁵⁾ GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 dicembre 2011

Per la Commissione
John DALLI
Membro della Commissione

2011/844/UE:

- ★ **Decisione di esecuzione della Commissione, del 14 dicembre 2011, che modifica la decisione 2006/415/CE che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità [notificata con il numero C(2011) 9169] ⁽¹⁾** 31



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2011 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 100 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	770 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, 1 edizione la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	300 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

